

Allegato A

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 – Definizione di procedure per esecuzione di misure obbligatorie di contenimento ed eradicazione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e di procedure fitosanitarie per produzione, spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *Anoplophora glabripennis*.

Art 1. Finalità:	2
Art 2. Definizioni	2
Art. 3 Ambito di applicazione	3
CAPO I – Procedure per l'esecuzione delle misure fitosanitarie di abbattimento, trasporto e trattamento adeguato del materiale infestato e del materiale specificato derivante dalle piante a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate.	4
Art 4. Principi generali	4
Art. 5 Prescrizioni per l'abbattimento di piante infestate e di piante specificate a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate	4
Art. 6 Prescrizioni per le modalità di spostamento del legname infestato e del legname derivante dall'abbattimento di piante specificate a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate	5
Art. 7 Prescrizioni per il trattamento adeguato del legname infestato e del legname derivante dall'abbattimento di piante specificate a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate	6
CAPO II Procedure e prescrizioni per produzione, spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per <i>Anoplophora glabripennis</i> diversi dal legname infestato	6
Art. 8 Principi generali	6
Art. 9 Procedure fitosanitarie per lo spostamento all'interno di un'area delimitata di legname e legno di imballaggio specificati diversi dal legname infestato	6
Art. 10 Requisiti fitosanitari per la produzione di piante specificate nell'area delimitata ai fini dello spostamento all'interno del territorio dell'UE	8
Art. 11 Spostamento di piante specificate all'interno di un'area delimitata	11
Art 12 Procedura per autorizzazione all'uso del passaporto	11
CAPO III – Disposizioni finali	11
Art. 13 Sanzioni	11

Art 1. Finalità:

Il presente documento ha lo scopo di stabilire:

- Procedure ufficiali del Servizio Fitosanitario regionale (SFR) per l'esecuzione di misure fitosanitarie di abbattimento, trasporto, gestione e trattamento adeguato di legname derivante da piante infestate dal tarlo asiatico del fusto *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e da piante specificate non sintomatiche a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate, nel territorio della regione Marche.
- Procedure fitosanitarie per la produzione di piante specificate e per lo spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari o introdotti di/in una zona delimitata per *A. glabripennis* nella regione Marche.

Art 2. Definizioni

Ai sensi del presente atto s'intende per:

1. "*Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) (Asian Longhorned Beetle – ALB)": coleottero cerambicide, denominato tarlo asiatico del fusto, oggetto del Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione del 29 settembre 2025, di seguito denominato organismo nocivo.
2. "Piano d'azione": il Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) approvato con D.G.R.M. n° 1730 del 27 dicembre 2013;
3. "Regolamento (UE) 2025/1952": Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 del 29 settembre 2025 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e per l'eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all'interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893;
4. "Piante specificate": le piante destinate all'impianto, il cui fusto abbia un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, diverse dalle sementi, di *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp.;
5. "Piante ospiti": piante da impianto, il cui fusto o colletto della radice ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Albizia* spp., *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Celtis* spp., *Cercidiphyllum* spp., *Corylus* spp., *Elaeagnus* spp., *Fagus* spp., *Fraxinus* spp., *Gleditsia* spp., *Hibiscus* spp., *Koelreuteria* spp., *Malus* spp., *Melia* spp., *Morus* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Prunus* spp., *Pyrus* spp., *Ostrya* spp., *Quercus rubra*, *Robinia* spp., *Salix* spp., *Sophora* spp., *Sorbus* spp., *Tilia* spp. e *Ulmus* spp.;
6. "Piante infestate": piante ospiti in cui è stata accertata la presenza di sintomi dell'organismo nocivo e/o la presenza di esso in qualsiasi stadio di sviluppo;
7. "Zona infestata per l'eradicazione": una zona comprendente la totalità delle piante infestate e delle piante specificate a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate;
8. "Zona infestata per il contenimento": una zona comprendente la totalità delle piante infestate all'interno della quale non è più ritenuta possibile l'eradicazione dell'organismo nocivo;
9. "Zona cuscinetto per eradicazione": zona adiacente ad una zona infestata per eradicazione con raggio di 2 Km adiacente alla zona infestata;
10. "Zona cuscinetto per contenimento": zona adiacente ad una zona infestata per contenimento con raggio di 4 Km adiacente alla zona infestata;

11. "Area delimitata": l'area costituita dall'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto, indipendentemente dalle finalità di eradicazione o contenimento;
12. "Legname infestato": legname e ramaglia di risulta ottenuti a seguito di interventi di abbattimento delle piante infestate;
13. "Legname specificato": legname e ramaglia di risulta derivanti da piante specificate originari dell'area delimitata per l'organismo nocivo o introdotti in essa;
14. "Materiale da imballaggio di legno specificato": materiale da imballaggio ottenuto dalle piante specificate originarie dell'area delimitata per l'organismo nocivo o introdotti in essa;
15. "Dichiarazione ufficiale": un certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, un passaporto delle piante di cui all'articolo 78 del medesimo regolamento, il marchio per materiale da imballaggio di legno, legno o altri oggetti di cui all'articolo 96 di tale regolamento o gli attestati ufficiali di cui all'articolo 99 di detto regolamento;
16. "Trattamento adeguato": misura fitosanitaria realizzata attraverso il trattamento termico del legname, la cippatura o la bruciatura;
17. "Trattamento termico del legname": misura di trattamento termico a cui si sottopone il legname, presso ditte autorizzate, come previsto nell'allegato VIII del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 e ss. mm. li;
18. "Cippatura": trattamento consistente nella triturazione di tutti gli organi legnosi della pianta in frammenti di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;
19. "Luogo di produzione": centri aziendali, siti di coltivazione, conservazione, condizionamento e commercio di operatori professionali registrati ai sensi D.lgs. 19/2021;
20. "Operatore professionale registrato": un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile: a) impianto; b) riproduzione; c) produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento; d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione; e) messa a disposizione sul mercato; f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione e pertanto è registrato nel registro unico degli operatori professionali di cui al D.lgs. 19/2021;
21. "Sito di stoccaggio e cippatura autorizzato": area individuata dal SFR, in cui si accumula e si sottopone a cippatura il legname infestato e/o il legname specificato.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Le correnti procedure e le relative prescrizioni si applicano nel territorio della regione Marche a tutte le piante infestate e alle piante specificate, al legname infestato e al legname specificato presenti o introdotti nelle aree delimitate individuate dal SFR, appartenenti a persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche sia private.
2. Le procedure e prescrizioni di cui al comma 1, si eseguono in aree urbane ed extra urbane, in aree soggette a qualsiasi vincolo e su piante coltivate, spontanee e radicate in bosco come definito all'art. 2 della L.R. n. 6 del 23.02.2005.
3. Per ogni altro disposto, non contemplato e riguardante le finalità dell'art. 1, si deve fare riferimento al Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1952 ed al Piano d'azione.

CAPO I – Procedure per l'esecuzione delle misure fitosanitarie di abbattimento, trasporto e trattamento adeguato del materiale infestato e del materiale specificato derivante dalle piante a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate.

Art 4. Principi generali

1. Qualsiasi attività di abbattimento, trasporto e trattamento adeguato eseguita su piante infestate, su piante specificate a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate e su legname specificato infestato, deve essere preventivamente comunicata al SFR tramite il modulo di cui all'allegato 1.
2. L'abbattimento di piante infestate e delle piante specificate a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate deve essere comunicato dai proprietari e/o dai possessori o in alternativa dalla ditta incaricata dell'esecuzione delle misure fitosanitarie, con almeno due giorni di anticipo al SFR.
3. Lo spostamento delle piante infestate e delle piante specificate a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate nonché del legno derivante dall'abbattimento delle stesse è vietato, fatte salve le condizioni riportate nell'art. 6.
4. Il legname proveniente dagli abbattimenti di cui al comma 2 deve essere sottoposto a cippatura o altro trattamento adeguato nel luogo di abbattimento nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale; in alternativa detto materiale può essere spostato esclusivamente verso i luoghi autorizzati dal SFR in cui si effettua il trattamento adeguato. Il SFR, valutato il rischio fitosanitario, può rilasciare un assenso allo spostamento sotto controllo ufficiale verso luoghi diversi da quelli precedentemente indicati;
5. L'abbattimento, il trasporto e il trattamento adeguato delle piante infestate e, nelle zone infestate per l'eradicazione, delle piante specificate a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate, ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. 2 febbraio 2021 n.19, sono a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo, che ne sostengono gli oneri economici, fatta salva l'attuazione in via sostitutiva ai sensi di legge.

Art. 5 Prescrizioni per l'abbattimento di piante infestate e di piante specificate a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate

L'abbattimento deve essere eseguito a seguito dell'accertamento dell'infestazione o a seguito del ricevimento della comunicazione ingiuntiva del SFR, tagliando la pianta fino al suolo fatta salva l'assenza di sintomi dell'organismo nocivo sulla superficie di taglio.

Il SFR può limitare, con proprio atto, l'esecuzione degli abbattimenti a determinati periodi dell'anno.

Le modalità di abbattimento devono, per quanto possibile, essere eseguite come segue:

1. Iniziare gli abbattimenti dalle piante specificate a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate e procedere verso le piante infestate.
2. Estirpare la ceppaia qualora sia indicato espressamente nella comunicazione del SFR.
3. Delimitare adeguatamente il cantiere di abbattimento.
4. Raccogliere tutto il materiale vegetale di risulta, evitando dispersioni di frammenti legnosi, anche di piccole dimensioni.
5. Qualora non sia possibile eseguire il trattamento adeguato in loco e non ci sia l'assenso del SFR allo spostamento verso luoghi in cui eseguire il suddetto trattamento, accatastare il legname e provvedere a coprirlo fino a terra con teli di

plastica fino a quando non si verifica una delle condizioni di spostamento ammesse nell'articolo 6.

Art. 6 Prescrizioni per le modalità di spostamento del legname infestato e del legname derivante dall'abbattimento di piante specificate a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate

- 1 Lo spostamento di legname infestato e del legname derivante dall'abbattimento di piante specificate a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate, originari o introdotti in una area delimitata per l'organismo nocivo nelle Marche, è vietato, fatti salvi i casi indicati nel presente articolo;
- 2 Lo spostamento è ammesso nel periodo 1 novembre – 30 aprile verso i siti di stoccaggio e cippatura autorizzati dal SFR, di seguito riportati:
 - Magliano di Tenna (FM), via Le Prese, coordinate geografiche 43.11513097, 13.58691924.
 - Ostra (AN), via Santa Maria Apparve, coordinate geografiche 43.62411051, 13.13704356.
 - Civitanova Marche (MC), via Valletta, coordinate geografiche 43.28212660, 13.67124684.

Lo spostamento dal 1 maggio – 31 ottobre è consentito dal SFR unicamente a seguito di esito favorevole della valutazione del rischio fitosanitario.
- 3 Lo spostamento è ammesso verso i siti autorizzati all'esecuzione del trattamento termico del legname di cui al punto 17 dell'art. 2 situati all'interno delle aree delimitate;
- 4 Il SFR, valutato il rischio fitosanitario, può rilasciare l'assenso all'utilizzo di ulteriori siti per le finalità di cui al presente articolo o agli spostamenti verso i siti di stoccaggio di cui al punto 2, in periodi diversi da quelli ivi indicati.
- 5 Le Amministrazioni Comunali, le Province, qualsiasi altro soggetto pubblico e i soggetti privati devono comunicare al SFR la/le persona/e giuridica/che o persona fisica individuata/te per il trasporto e il conferimento del legname infestato e/o del legname specificato, previo accordo con il SFR medesimo sui tempi e le modalità di conferimento.
- 6 Nei siti di stoccaggio e cippatura può essere conferito unicamente legname infestato e il legname specificato proveniente da piante a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate. Il SFR, valutato il rischio fitosanitario, può consentire il conferimento di altro materiale vegetale ai fini di esecuzione di misure fitosanitarie.
- 7 Nei siti di stoccaggio e cippatura possono accedere i soggetti in possesso del consenso del SFR, i funzionari e il personale tecnico di detto servizio.
- 8 Lo spostamento di cui ai commi 2 e 3 è consentito dal SFR, previo assenso a seguito di presentazione della comunicazione di cui all'allegato 1. Il conferimento presso i siti autorizzati di cui al comma 2 è possibile soltanto previo accordo con il SFR. Il materiale trasportato dovrà essere accompagnato dall'allegato 7 Registro del Sistema di Dovuta Diligenza per gli operatori delle Marche, ai sensi del Reg. UE n. 995/2010 e del D. lgs. n. 178/2014, e dal documento di trasporto del legname.
- 9 Nei casi in cui all'interno dell'area delimitata non siano disponibili siti di trattamento adeguato, il legname di cui al comma 1 può essere spostato sotto controllo del SFR in un sito idoneo all'esecuzione del trattamento adeguato, al di fuori dell'area delimitata, previo assenso a seguito di comunicazione da effettuare con il modulo dell'allegato 1 valutato il rischio fitosanitario di cui al comma 4.
- 10 Il legname di cui al comma 1 durante il trasporto deve essere ricoperto con teloni di plastica oppure caricato su camion già provvisti di telo, fatta salva diversa disposizione del SFR.

- 11 Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere sottoposti ad accurata pulizia sia alla partenza dal cantiere di abbattimento sia all'uscita dal sito di conferimento del legname.
- 12 Fatta salva diversa disposizione dal SFR, il proprietario/possessore del legname infestato conserva le etichette ufficiali con le sigle alfanumeriche e su richiesta le consegna al SFR.

Art. 7 Prescrizioni per il trattamento adeguato del legname infestato e del legname derivante dall'abbattimento di piante specificate a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate

1. Il legname di cui all'articolo 6 deve essere sottoposto a uno dei seguenti trattamenti adeguati presso i siti autorizzati di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4:
 - a) Cippatura di cui all'art. 2 comma 17
 - b) Trattamento termico di cui all'art. 2 comma 18
 - c) Bruciatura in loco, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate dalle normative vigenti.
2. Il SFR su disposto del punto n. 12 del Piano d'azione, può individuare altra modalità di esecuzione delle misure fitosanitarie sulla base del rischio fitosanitario.
3. Nei casi in cui si esegua trattamento adeguato in loco, il proprietario/possessore del legname di cui all'articolo 6, dovrà inviare comunicazione via email/PEC al SFR tramite il modulo di cui all'allegato 1, due giorni prima dell'esecuzione. Successivamente dovrà fornire al SFR documentazione fotografica comprovante l'effettiva esecuzione della misura.

CAPO II Procedure e prescrizioni per produzione, spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *Anoplophora glabripennis* diversi dal legname infestato

Art. 8 Principi generali

1. È vietata la messa a dimora all'aperto di nuove piante specificate nelle zone infestate e nelle zone infestate per il contenimento, ad eccezione dei luoghi di produzione di cui all'allegato VIII, punto 17.2, del regolamento (UE) 2019/2072
2. È vietato lo spostamento di legname e legno di imballaggio specificati diversi dal legname infestato al di fuori di un'area delimitata o all'interno di un'area delimitata da zone a maggior rischio fitosanitario a zone a minore rischio fitosanitario, fatta salva diversa disposizione del SFR e fatto salvo l'art. 9 punto b di cui al presente documento.
3. Le condizioni per lo spostamento all'interno di un'area delimitata di piante specificate e di legname specificato diversi dalle piante e dal legname infestati sono riportate negli articoli 9 e 11.

Art. 9 Procedure fitosanitarie per lo spostamento all'interno di un'area delimitata di legname e legno di imballaggio specificati diversi dal legname infestato

Lo spostamento di legname e legno di imballaggio specificati, diversi dal legname infestato, originari o introdotti in una zona delimitata per l'organismo nocivo nelle Marche è vietato, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) Lo spostamento è consentito unicamente all'interno di un'area delimitata tra luoghi che non comportino un incremento del rischio fitosanitario e nel rispetto delle seguenti disposizioni del SFR:

- Il soggetto interessato deve presentare comunicazione al SFR inviando il modello riportato nell'allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto. Nel caso in cui non ne sia proprietario, alla comunicazione va inoltre allegata la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'allegato 3.
 - Dopo la valutazione del rischio fitosanitario, la movimentazione potrà avvenire in seguito alla ricezione della comunicazione da parte del SFR, avente valore di passaporto delle piante.
- b) Mediante apposizione di passaporto delle piante da parte di soggetti autorizzati secondo le procedure dell'art. 12, nel rispetto dei requisiti fitosanitari riportati nell'allegato VIII del Regolamento (UE) 2072/2019 e ss. mm. ii., sottoindicati:

«30.	<p>Legname di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp., originario di aree delimitate stabilite a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 o non originario ma introdotto in tali aree delimitate, eccetto il legname in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> —piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante; —materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale 	<p>Dichiarazione ufficiale che il legname:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è scortecciato; e b) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, compresa la parte più interna, indicato dal marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
31.	<p>Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp.</p>	<p>Dichiarazione ufficiale che il legname:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è scortecciato ed è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza

	e Ulmus spp., originari di un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952	interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna); oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.
32.	Materiale da imballaggio in legno di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp., originario di un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952	Il materiale da imballaggio in legno: a) è ottenuto da legname scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, ed è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale; e b) è contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.».

Art. 10 Requisiti fitosanitari per la produzione di piante specificate nell'area delimitata ai fini dello spostamento all'interno del territorio dell'UE

1. I requisiti da rispettare per i luoghi di produzione di piante specificate ubicate nelle aree delimitate sono indicati al punto 17.2 dell'allegato VIII del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 di seguito riportato:

17.2	Piante da impianto, il cui fusto ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp., originarie di un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 o introdotte in un luogo	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate almeno nei due anni precedenti lo spostamento o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che soddisfa tutte le prescrizioni seguenti: a) è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi di Anoplophora glabripennis (Motschulsky), effettuate in periodi opportuni, che non hanno constatato alcun indizio, e comprendenti, se del caso, un campionamento distruttivo mirato nel fusto e nei rami delle piante, e b) in esso le piante sono state coltivate in un sito: i) soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky); oppure
------	--	---

	di produzione in una tale area	<p>ii) dove indagini ufficiali per rilevare la presenza o eventuali indizi di <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) sono state effettuate ogni anno entro un raggio di almeno 1 km intorno al sito in periodi opportuni e non è stata constatata la presenza di <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky), né è stato constatato alcun indizio di tale organismo nocivo, e in cui:</p> <p>iii)</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono stati applicati trattamenti preventivi; oppure — è stato effettuato un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto prima dello spostamento, compreso un campionamento distruttivo mirato dei rami e del fusto delle piante. <p>Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione a norma della lettera a) sono state tali da consentire il rilevamento di un livello di infestazione di almeno l'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.</p> <p>I portainnesti che soddisfano le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) possono essere innestati con marze che non sono state coltivate in queste condizioni, ma che hanno un diametro non superiore a 1 cm nel punto più spesso.</p>
--	--------------------------------	--

Eventuali trattamenti preventivi con prodotti fitosanitari (PF) devono essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti e trascritti nel registro dei trattamenti, di cui al D.lgs. 14.8.2012 n. 150, che deve essere esibito a richiesta dei funzionari del SFR incaricati dell'ispezione ufficiale.

2. L'operatore professionale registrato nell'esecuzione delle attività di autocontrollo, in caso di riscontro di segni/sintomi dell'organismo nocivo, elencati nell'allegato 4, deve effettuare quanto segue:
 - informare immediatamente il SFR;
 - contrassegnare la pianta o il lotto di legname specificati oggetto del riscontro;
 - raccogliere in contenitore chiuso eventuali esemplari di insetti, in qualsiasi stadio di sviluppo, liberi o estratti dagli organi legnosi sintomatici e tenerli a disposizione del SFR;
 - in presenza di adulti dell'organismo nocivo sulle chiome delle piante, effettuare un'irrorazione delle stesse con PF autorizzati all'uso;
3. L'operatore professionale registrato, relativamente ai siti di produzione e stoccaggio ricadenti in area delimitata deve tenere a disposizione ed esibire a richiesta del personale del SFR una mappa aggiornata del sito di produzione in cui sono chiaramente evidenziate le aree di coltivazione delle piante ospiti e le aree di

stoccaggio dei lotti di legname e legno di imballaggio specificati. L'operatore inoltre deve mettere a disposizione del SFR le conoscenze di cui dispone in relazione alla presenza di piante specificate in una porzione di territorio compresa nel raggio di 1 km dal sito di produzione. Qualora l'operatore sia limitato nell'accesso ai luoghi circostanti il sito di produzione e ricompresi nel raggio di 1 km deve indicare sulla mappa i luoghi a cui non può accedere.

Art. 11 Spostamento di piante specificate all'interno di un'area delimitata

È ammesso lo spostamento di piante:

- 1) Mediante apposizione di passaporto delle piante da parte di soggetti autorizzati secondo le procedure dell'art. 12 nel rispetto dei requisiti fitosanitari riportati nell'allegato VIII del Regolamento (UE) 2072/2019 e ss. mm. ii..
- 2) Fermo restando il divieto di presenza di nuove piante specificate all'aperto nelle zone infestate delle aree delimitate per eradicazione e nelle zone infestate delle aree delimitate per il contenimento, è consentito agli operatori professionali registrati RUOP i cui siti di produzione ricadono all'interno di un'area delimitata cedere piante specificate unicamente ad utilizzatori finali che mettono a dimora tali piante in zone che non comportino incremento di rischio fitosanitario all'interno della medesima area delimitata, applicandosi l'articolo 81 del Regolamento (UE) 2016/2031 (ad esempio all'interno della medesima zona cuscinetto in cui ha sede il sito di produzione dell'operatore). In tali casi è obbligatorio che l'operatore professionale esegua una verifica fitosanitaria in autocontrollo che attesti l'assenza di segni e sintomi dell'organismo nocivo prima dello spostamento e conservi tale dato all'interno del proprio sistema di tracciabilità.

Art 12 Procedura per autorizzazione all'uso del passaporto

- 1) Il soggetto interessato che intende ottenere l'autorizzazione all'uso del passaporto fitosanitario, ai sensi del D.lgs. 2 febbraio 2021 n.19, deve presentare al SFR apposita richiesta utilizzando i moduli predisposti. La suddetta richiesta deve essere corredata dall'allegato 5 delle presenti procedure fitosanitarie, debitamente compilato e sottoscritto, dopo aver preso visione del contenuto dell'informativa di cui all'allegato 6.
- 2) Le condizioni per il rilascio del passaporto fitosanitario nel caso di piante specificate sono riportate nell'art. 10.
- 3) Le condizioni per il rilascio del passaporto fitosanitario nel caso di legname specificato, materiale di imballaggio specificato o legname specificato in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami sono riportate nell'art. 9 punto b.

CAPO III – Disposizioni finali

Art. 13 Sanzioni

Le procedure individuate nel presente atto hanno valenza di prescrizione fitosanitaria, per la violazione delle stesse si applicano le sanzioni amministrative di cui al D.lgs. 2 febbraio 2021 n.19.